

28 DIC. 2018



Associazione Phileo

Associazione di Promozione Culturale e Musicale

Via Enrico Fermi, 9 – Fontanelle (TV)

C.F. 94153740264

Assemblea del 02 Dicembre 2018

Verbale

Oggi, domenica 02 Dicembre 2018, presso il centro Marcuzzo in via Kennedy 1 a Fontanelle, alle ore 16.30 si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere il seguente O.d.G.:

- 1. Relazione del Presidente;**
- 2. Approvazione Nuovo Statuto (Statuto per enti ETS)**
- 3. Elezioni componenti del Consiglio Direttivo**
- 4. Proposta Quote Sociali 2019;**
- 5. Varie ed eventuali**

In prima convocazione (ore 16.30) si registra la presenza del solo Consiglio Direttivo. In seconda convocazione (ore 18.00) erano presenti num. 18 soci, quindi il Presidente dà inizio ai lavori dell'Assemblea. Risultando assente il segretario, il presidente nomina segretario dell'Assemblea il socio Alessandro Paolin.

1. Relazione del Presidente

Nella relazione iniziale, il Presidente ringrazia i soci presenti per la partecipazione e riassume i punti salienti del nuovo statuto soffermandosi in particolare sull'obbligo di legge, per gli Enti del Terzo Settore, di stipulare un'assicurazione per malattia, infortuni e responsabilità civile.

2. Approvazione Nuovo Statuto (Statuto per gli enti ETS)

Dopo ampia discussione e dopo aver soddisfatto le richieste di chiarimento, il Presidente mette ai voti l'approvazione del nuovo statuto. Lo statuto viene approvato all'unanimità.

3. Elezioni componenti del Consiglio Direttivo

Terminato il precedente punto all'O.d.G., il Presidente indice le nuove elezioni. Il Presidente dapprima presenta la lista dei soci candidati al Nuovo Direttivo, quindi fa consegnare le schede per la votazione. Ciascun socio potrà esprimere due preferenze. I candidati sono:

- Stefano Pagotto
- Marco Balbinot
- Alessandro Paolin

- Luigi Pradelle
- Rita Celot
- Isabella Modolo

Al termine delle operazioni di voto si dà il via allo spoglio delle schede. Sono nominati soci scrutinatori Alessandro Paolin e Rita Celot. Al termine delle operazioni di scrutinio si contano i seguenti voti:

- Stefano Pagotto: 11
- Marco Balbinot: 8
- Alessandro Paolin: 5
- Luigi Pradelle: 4
- Rita Celot: 6
- Isabella Modolo: 2

I candidati eletti consiglieri sono quindi: Stefano Pagotto, Marco Balbinot, Alessandro Paolin, Luigi Pradelle e Rita Celot. Come da Statuto, il Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno il nuovo Presidente per il quadriennio 2019-2022.

4. Proposta Quote Sociali 2019;

Riprendendo quanto emerso nel dibattito al punto 2, il Presidente uscente presenta all'Assemblea la proposta di fissare in 20€ le nuove quote associative per poter far fronte alle notevoli spese assicurative. L'Assemblea approva la proposta.

5. Varie ed eventuali

Niente da rilevare.

La seduta è tolta alle ore 20.00.

Fontanelle, 02 Dicembre 2018

Il segretario

Alessandro Paolin

Il Presidente

[Firma]



AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI TREVISO

Regio II _____ di N° 7910

PER IL DIRETTORE IL DELEGATO

[Firma]

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE PHILEO APS"
STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **Associazione Phileo APS** assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'associazione ha sede legale in **via Enrico Fermi 9**, nel Comune di **Fontanelle (TV)**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

1. La finalità dell'associazione è quella diffondere, promuovere e sostenere gli eventi culturali, in particolare quelli che coinvolgono la musica dal vivo. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - Attività prevista alla lettera i) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale elencate al presente articolo;

- Attività prevista alla lettera d) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzazione di prove e di concerti;
 - organizzazione di eventi culturali in generale;
 - partecipazione ed eventualmente coorganizzazione di eventi culturali organizzati da altri Enti;
 - diffusione delle iniziative organizzate nel territorio soprattutto tramite i mezzi forniti da internet (newsletter, sito web, pagina facebook);
 - iniziative di raccolte fondi di natura occasionale nel rispetto e nei limiti dell'art. 7 e dell'art. 79 comma 4 del decreto legislativo 117/2017.
3. L'associazione di promozione sociale "Associazione Phileo" opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Ci sono 3 categorie di soci:
 - ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci hanno diritto di essere eletti nel Consiglio Direttivo se sono iscritti da almeno dodici mesi;

- b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- e. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 **(Qualità di volontario)**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 **(Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.
3. Il socio che non paga nei termini stabiliti dal consiglio direttivo la quota associativa annuale decade automaticamente dall'associazione.
4. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 **(Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (da attivare solo nei casi previsti dalla legge)
 - Organo di revisione legale dei conti (da attivare solo nei casi previsti dalla legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail e servizio SMS spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.
3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (maggioranza inderogabile)

6. Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 14 **(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

1. L'organo di amministrazione è composto da numero cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.
2. Dura in carica per n. quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. tre mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 **(Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

Solo nei casi previsti dalla legge, sarà nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

Solo nei casi previsti dalla legge, sarà nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi da convenzioni;
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Assicurazione dei volontari)

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.